



Regolamento del Comitato Studentesco

dell'I.I.S. “*Concetto Marchesi*” di Mascalucia CT

Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico Chimico

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

È istituito il Comitato Studentesco, nel seguito anche C.S., quale organo più rappresentativo, per numero di membri, della componente studentesca presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Concetto Marchesi”, Liceo Classico Liceo Scientifico Istituto Tecnico Chimico Statale.

Art. 2

Il Comitato Studentesco è regolato in modo inderogabile secondo le norme del presente Regolamento, il quale è, e deve essere, in armonia con il Regolamento d’Istituto e con le Leggi dello Stato che disciplinano la materia, in particolare con il Testo Unico 297/1994 Titolo I, e successive modificazioni.

Art. 3

Il Comitato Studentesco è un organo ufficialmente riconosciuto dall’Istituto. Esso è preposto a collaborare, quale interlocutore privilegiato, con i Consigli di classe e con i Rappresentanti d’istituto, che si fanno carico delle sue istanze all’interno del Consiglio d’Istituto e con il Dirigente Scolastico.

Art. 4

Il Comitato Studentesco è composto dagli eletti alla rappresentanza studentesca, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Art. 5

Il Comitato Studentesco è composto da un numero variabile di Membri di Diritto e di Membri Osservatori. I ruoli, i diritti e i doveri di essi sono sanciti dal presente regolamento.

Art. 6

Sono Membri di Diritto tutti i Rappresentanti di Classe in carica.

Art. 7

I Membri di Diritto godono all'interno del Comitato del diritto di parola e di voto attivo e passivo per quanto concerne le elezioni interne all'assemblea e le delibere sui temi all'ordine del giorno, laddove il presente Regolamento non stabilisca restrizioni.

Art. 8

Sono Membri Osservatori i Rappresentanti in Consiglio d'Istituto ed i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca.

Art. 9

Studenti che ricoprano le cariche descritte all'articolo 8 e che contemporaneamente siano anche Rappresentanti di Classe in carica sono, ex articolo 6, Membri di Diritto del Comitato.

Art. 10

I Membri Osservatori godono all'interno del Comitato soltanto del diritto di parola. I Membri Osservatori non godono all'interno del Comitato del diritto di voto né attivo né passivo, sia per le nomine interne all'assemblea sia per le delibere sui temi all'ordine del giorno.

Art. 11

Le dimissioni dalla carica in virtù della quale si godeva di uno status all'interno del Comitato comportano l'immediata decadenza di tale status di Membro di Diritto o di Membro Osservatore.

Art. 12

Possono compiere un intervento all'interno del Comitato anche soggetti esterni ad esso qualora invitati da una delle componenti del Direttivo, di cui al seguente Art. 15, con invito scritto da presentare con un minimo di tre giorni di preavviso. Il Direttivo disciplina tale partecipazione temporanea e straordinaria.

Art. 13

Soggetti esterni al Comitato non possono assistere o partecipare alle riunioni se non seguendo le modalità indicate dall'art. 12 o art. 14.

Art. 14

Il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale di supporto agli studenti possono assistere alle riunioni del Comitato Studentesco seguendo le modalità indicate dall'articolo 12, o facendo richiesta scritta almeno tre giorni prima della seduta.

TITOLO III

DIRETTIVO: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, SOGGETTO MANSIONI SPECIALI DEL COMITATO

SEZIONE I - Funzioni e ruoli del Presidente e del Vicepresidente del Comitato

Art.15

La più alta istituzione in seno al Comitato Studentesco è il suo Direttivo. Esso è composto da: i Rappresentanti d'Istituto, il Presidente del C.S. e il suo Vice, un soggetto eletto dal comitato (per mansioni 'speciali') e i Segretari verbalizzanti del C.S. (senza diritto di voto nel Direttivo). Esso può agire tramite delibere di sedute o tramite interventi di singoli membri che ne risponderanno al Presidente. La formazione di questo Direttivo ed il loro ruolo sono sanciti dal seguente regolamento.

Art. 16

Al Direttivo del C.S. sono delegate le funzioni che seguono: convocare le sedute del Comitato Studentesco, nei modi e nei tempi sanciti dal presente Regolamento e secondo il calendario eventualmente concordato con il Dirigente Scolastico, e redigerne l'ordine del giorno; presiedere le sedute del Comitato, in armonia con quanto prescritto dal presente Regolamento, regolando a sua discrezione i tempi delle fasi della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e togliendo la parola, indicando le votazioni e proclamando il risultato delle medesime, sciogliendo l'assemblea quando ritenuto necessario, espellendo dall'aula Membri dalla condotta eversiva; aggiornare e istruire il Segretario del Comitato sulle proprie attività e sul funzionamento del Comitato stesso; controllare che le attività delle Commissioni e del Comitato siano adeguatamente pubblicizzate nell'Istituto e, in caso contrario, provvedere a far sì che ciò avvenga; coordinare i gruppi di lavoro in collaborazione con i Rappresentanti d'Istituto.

Art. 17

Il Presidente del Comitato Studentesco è la figura rappresentativa più alta del Direttivo stesso. Deve essere considerato quale interlocutore privilegiato da parte delle componenti del Direttivo del Comitato Studentesco per ogni questione riguardante gli studenti che non sia direttamente pertinente a consessi dotati di propri rappresentanti della componente studentesca.

Art. 18

Al Vicepresidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono: supplire il Presidente del Comitato in tutte le funzioni sancite dal presente Regolamento nel caso in cui quest'ultimo non sia presente o la carica sia vacante; affiancare il Presidente in tutte le sue funzioni.

SEZIONE II - Criteri di eleggibilità

Art. 19

Godono del diritto di voto attivo e passivo per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente tutti i Membri di Diritto del Comitato Studentesco.

Art. 20

La carica di Presidente e Vicepresidente del Direttivo è incompatibile con quella di Rappresentate in Consiglio d'Istituto o di Rappresentante in Consulta Provinciale Studentesca. Coloro che ricoprono le cariche enunciate dal comma precedente per l'Anno Scolastico in corso già al momento della prima giornata della rappresentanza non godono del diritto di voto per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Nel caso in cui alla prima giornata della rappresentanza non siano ancora stati eletti i rappresentanti in Consiglio d'Istituto ed i rappresentanti in Consulta Provinciale studentesca per l'anno scolastico in corso, il presidente o il vicepresidente che risulti successivamente eletto a tali cariche, qualora non si dimetta da esse entro tre giorni dalla proclamazione, viene considerato decaduto, avviando le pratiche di successione dettate del presente regolamento.

SEZIONE III - Elezione del presidente e del vicepresidente del comitato

Art. 21

Per l'elezione del Presidente ci si avvale di un sistema elettorale uninominale maggioritario assoluto: viene eletto Presidente il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta, ovvero il 50% + 1, dei voti validi, conteggiando anche le schede bianche e nulle; ed è eletto vicepresidente del comitato il candidato primo dei non eletti. Qualora non siano soddisfatte le condizioni del comma precedente, si procede ad un ballottaggio a cui accedono i due candidati con il maggior numero di voti: in esso viene eletto presidente il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, escludendo le schede bianche e nulle; e vicepresidente il candidato classificato come secondo. In caso di parità al ballottaggio viene eletto presidente il candidato che aveva ottenuto la maggioranza relativa al primo turno e vice presidente il secondo. In caso di parità al ballottaggio ed anche parità di maggioranze relative al primo turno, viene seguito un criterio basato sull'anzianità anagrafica.

SEZIONE IV - Il Segretario

Art. 22

Il Segretario del Comitato Studentesco è responsabile di redigere il verbale delle sedute del Comitato Studentesco, ed ha il compito di aggiornarsi costantemente sulle attività del Direttivo.

Art. 23

I segretari sono nominati nel corso della prima giornata di Comitato dai Rappresentanti d'Istituto e sono confermati dal Direttivo del comitato.

SEZIONE V - Successione alla carica di presidente, vicepresidente

e di un membro eletto dal comitato (per mansioni 'speciali')

Art. 26

In caso di dimissioni o cambio d'Istituto o decadenza dello status di Membro di Diritto, subentra nel ruolo, fino al termine dell'Anno Scolastico, il candidato risultato primo dei non eletti alla Prima Giornata della Rappresentanza. Nel caso in cui non ci sia un primo dei non eletti si procede ad una nuova elezione, seguendo le modalità prescritte dal presente Regolamento, nel corso della successiva seduta del Comitato Studentesco. Nel caso del membro eletto dal comitato (per mansioni 'speciali') il Direttivo è tenuto a deliberare e nominare un successore e supervisionare il periodo di transizione. La Rappresentanza si occupa di ratificare la successione entro tre giorni. Fino all'avvenuta successione, fa le veci del decaduto la più alta carica presente in seno al Comitato.

TITOLO IV

PREROGATIVE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

SEZIONE I - Ruolo e convocazione

Art. 27

Il Comitato Studentesco è titolare e promotore di tutte le attività ed iniziative riguardanti la componente studentesca dell'Istituto o organizzate da essa, in armonia con il Regolamento d'Istituto nel caso in cui quest'ultimo provveda a disciplinare la materia.

Art. 28

Il Comitato Studentesco viene convocato dal Direttivo o dal 5% degli studenti dell'Istituto o dal 20% dei Membri di Diritto del Comitato tramite richiesta scritta al Direttivo, alla quale spetta la ratifica tramite Circolare della medesima. La richiesta deve essere fatta pervenire all'Ufficio di Dirigenza con almeno tre giorni scolastici d'anticipo. Il Presidente si attiene al calendario delle sedute e a agli ordini del giorno eventualmente stilati.

Art 29.

Il Comitato Studentesco può riunirsi con cadenza mensile in incontri di durata di una o due ore, in base alle necessità, non ricadenti durante l'orario delle attività curricolari. Le sedute si svolgeranno in date e luoghi comunicati almeno tre giorni lavorativi prima dei suddetti incontri. E' compito del Direttivo del Comitato convocare le sedute e dare le eventuali comunicazioni.

SEZIONE II - Attività studentesche

Art. 30

Il Comitato Studentesco provvede a pianificare, organizzare e gestire le attività o le iniziative ricreative, festive, sportive, artistiche, culturali.

Art. 31

Il Comitato Studentesco può conferire o confermare ad apposite Commissioni la delega per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle attività enunciate nell'articolo precedente.

Art. 32

Per quanto concerne ogni attività, ad eccezione dell'Assemblea d'Istituto, il Comitato o l'organo delegato da esso può operare secondo criteri internamente stabiliti.

Art. 33

Al Comitato Studentesco spettano tutte le altre funzioni altrove sancite dal presente Regolamento.

SEZIONE III - Proposte e delibere

Art. 34

Tutte le delibere del Comitato Studentesco e del suo Direttivo, devono essere prese a maggioranza relativa per alzata di mano. Fanno eccezione votazioni speciali disciplinate dal presente regolamento.

SEZIONE IV - Ruolo dei Rappresentanti d'Istituto

Art. 35

Tutte le delibere del Comitato Studentesco che costituiscano una proposta da formularsi in seno al Consiglio d'Istituto devono essere in quest'ultimo presentate dai Rappresentanti d'Istituto che hanno anche diritto di proporre delibere.

Art. 36

I Rappresentanti d'Istituto devono relazionare tutto quanto sia stato discusso e deliberato in Consiglio d'Istituto che riguardi la componente studentesca.

TITOLO V

GRUPPI DI LAVORO

Art. 37

I Gruppi di Lavoro sono organi aventi mandato temporaneo formati all'interno del Comitato Studentesco ed operanti nell'Istituto al fine di organizzare la vita studentesca all'interno del medesimo.

Art. 38

I gruppi di lavoro sono formati su base volontaria da un numero variabile di membri che provengano dalle seguenti categorie di studenti: membri di diritto del Comitato, membri osservatori del Comitato, studenti dell'Istituto esterni al Comitato. I membri delle commissioni hanno pari diritti all'interno di esse, fatta eccezione per eventuali limitazioni indicate nel presente titolo.

Art. 39

I gruppi di lavoro sono privi di un proprio statuto ed operano secondo le modalità previste dal regolamento del Comitato Studentesco.

Art. 40

I gruppi di lavoro a cui è possibile aderire sono scelti di anno in anno dal Direttivo del C.S. .

Art. 41

Il mandato delle commissioni decade con il mandato dei membri di diritto del Comitato Studentesco a fine anno scolastico.

Art. 42

Un nuovo gruppo di lavoro nasce in seguito ad una proposta effettuata dal Direttivo o da due membri del Comitato o dal docente Funzione Strumentale di supporto agli studenti. Con la proposta di fondazione vengono anche enunciati lo scopo e il nome che il gruppo di lavoro deve recare. La proposta, votata durante la seduta, deve essere approvata dai sei decimi degli aventi diritto presenti.

Art. 43

I gruppi di lavoro organizzano le attività da promuovere all'interno dell'istituto, al di fuori del Comitato Studentesco per poi proporle in sede di quest'ultimo.

Art. 44

Il Direttivo ha facoltà, qualora ritenuto opportuno, di porre un numero massimo di membri per un gruppo di lavoro, enunciando il criterio con cui dirimere eventuali controversie circa la composizione di esso.

TITOLO VI

GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 45

Il Regolamento può essere modificato e abrogato nelle sue parti o sostituito interamente solamente secondo le modalità presentate all'interno del Regolamento stesso. Spetta al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto vigilarne l'osservanza.

Art. 46

Il Regolamento può essere modificato solamente con le modalità indicate dal presente articolo. Viene presentato un Emendamento di un articolo, del quale viene proposta una versione alternativa o l'abrogazione, da parte di almeno i due decimi dei Membri di diritto del Comitato. Viene approvato l'Emendamento da parte dei sei decimi dei Membri di diritto del Comitato. Si ha la sottoscrizione della modifica da parte del Presidente.

Art. 47

Nel caso venga riscritto ex novo un altro Regolamento al fine di sostituire completamente il presente, sono inderogabilmente da seguire le modalità indicate dal presente articolo. Viene presentata la proposta di riscrittura del Regolamento da parte dei due decimi dei Membri di diritto. Viene votata la proposta, la quale viene approvata qualora ottenga i sette decimi dei consensi fra i Membri di Diritto presenti. Viene istituito un Gruppo di Lavoro Costituente composto da sei Rappresentanti di Classe ed un Rappresentante d'Istituto, scelti su base volontaria o, in caso di controversie, seguendo un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica. Il Presidente vigila l'istituzione del Gruppo di Lavoro Costituente e ne stabilisce le modalità operative ed il

calendario, dirimendo eventuali controversie circa la sua composizione. Il Gruppo di Lavoro elabora il nuovo Regolamento seguendo le indicazioni del Presidente e del Comitato. Il Gruppo di Lavoro licenzia all'unanimità il testo da presentare al Comitato. Il Comitato prende in esame il testo, che deve essere approvato senza modifiche dagli otto decimi dei Membri di diritto presenti. Qualora ciò non avvenga, il testo viene rinviato al Gruppo di Lavoro. In caso di approvazione, il nuovo Regolamento viene sottoscritto e promulgato dal Dirigente Scolastico, con la controfirma del Presidente del Comitato e dei membri del Gruppo di Lavoro Costituente. Il nuovo testo, anche se al suo interno presenta disposizioni che stabiliscano diversamente, entra inderogabilmente in vigore soltanto a partire dal primo giorno dell'anno scolastico successivo, sostituendo il presente.

Art. 48

Gli articoli 45, 46, 47, 48 ed il presente non possono essere né modificati né abrogati per tutto il tempo in cui il presente Regolamento è in vigore.

TITOLO VII

ALBO DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 49

L'Albo del Comitato Studentesco è un archivio cartaceo di libero accesso il cui scopo è raccogliere tutti i documenti riguardanti il Comitato e gli organi ad esso collegati.

Art. 50

L'Albo del Comitato Studentesco viene tenuto aggiornato dal Presidente del Comitato e dai Segretari del Comitato.

Art. 51

L'albo del Comitato Studentesco deve essere depositato in segreteria e deve comprendere il Regolamento del Comitato Studentesco in vigore, gli elenchi completi ed aggiornati dei membri del comitato, i verbali delle sedute del comitato, eventuali relazioni scritte durante l'anno scolastico dai gruppi di lavoro. Parti dell'Albo possono essere pubblicate in forma digitale sul sito istituzionale dell'I.I.S. Marchesi di Mascalucia, sezione Studenti.

TITOLO VIII

SEZIONI STRAORDINARIE

Art. 52

Il seguente Titolo VIII "Sez. Straordinarie" prevede norme transitorie riconfermate di anno in anno dai componenti del Direttivo del Comitato Studentesco.

Art. 53

Gli eletti alla rappresentanza studentesca hanno il dovere di prendere parte alle sedute del Comitato Studentesco, facendosi portavoce di tutto il proprio elettorato al quale ne rispondono su quanto discusso e deliberato ai Comitati Studenteschi.

Art. 54

A fronte di quanto sancito dall'Art. 53 del Titolo VIII di questo regolamento si regola che:

- 1) dopo le quattro assenze totali di sedute del Comitato Studentesco da parte di un Rappresentante quest'ultimo decade dal ruolo di membro del C.S. e in suo posto si insedia il primo tra i non eletti alle elezioni dell'anno scolastico in corso;
- 2) al susseguirsi di due assenze dalle sedute del Comitato Studentesco un Rappresentante quest'ultimo decade dal ruolo di membro del C.S. e in suo posto si insedia il primo tra i non eletti alle elezioni dell'anno scolastico in corso;
- 3) nel caso in cui si superi il numero di assenze totali o consecutive tollerate da tale regolamento ma vengano opportunamente giustificate (al Direttivo) un Rappresentante potrà non decadere dal ruolo di membro del C.S.;
- 4) i membri del C.S. potranno comunicare in tempi utili la loro assenza alle sedute e tramite permesso scritto recapitato al Direttivo delegare un componente della propria classe a prendere parte alla seduta (in qualità di membro di diritto) del C.S. .

Art. 55

Potrà essere selezionato un logo del "Corpo Studentesco C. Marchesi di Mascalucia" (CSCMM) che diventerà emblema del Comitato Studentesco, dei propri atti, delibere e documentazioni. Tale logo sarà riconosciuto e rispettato dai Rappresentanti d'Istituto, dal Comitato Studentesco, dal Dirigente dell'Istituto e dall'intero corpo studentesco.

Mascalucia, 06/12/16 - 15/02/17

Rappresentante d'Istituto Matteo Genuardi

Rappresentante d'Istituto Alexander Brown